



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 71 del 21/05/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO VIA e VINCA 23 aprile 2015, n. 153

Ampliamento opificio artigianale esistente destinato a deposito di cereali per l'alimentazione umana -
Proponente: Cerealsud Srl. Autorità procedente: Comune di Altamura (BA) - SUAP - Servizio Edilizia
privata. Valutazione di incidenza. (ID_5136)

L'anno 2015 addì 23 del mese di Aprile in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità
dell'Ambiente, il Dirigente ad interim dell'Ufficio V.I.A e Vinca, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-
amministrativa effettuata dal medesimo Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELL'UFFICIO
"V.I.A. e Vinca"

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle
attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della
Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative
susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia" - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. 304/2006;

VISTO il R.R. 15/2008 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.r. 44/2012 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 6 comma 1bis l.r. 11/2001 e ss.mm.ii., secondo il quale la Regione Puglia, è competente ad esprimere parere di valutazione di incidenza per i "piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti";

VISTA la Determinazione n. 22 dell'1.08.2011 il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l'assegnazione dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;

VISTO l'art. 4 della l.r. 44/2012, come novellato dalla legge regionale di semplificazione del 12 febbraio 2014, n. 4, secondo il quale "Ai comuni è delegato l'esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rinvenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra". Tali procedimenti, secondo quanto disposto dal successivo comma 7bis, "[...] avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rinvenienti da provvedimento di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale"

Premesso che:

- il SUAP Sistema murgiano, con nota prot. n. 7234 del 04/02/2015 trasmessa in pari data a mezzo PEC, acquisita al prot. AOO_089/06/02/2015 n. 1655, trasmettendo la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 304/2006 unitamente agli elaborati progettuali;

atteso che:

- in forza della delega, prevista dai commi 3 e 7bis del citato art. 4 della l.r. 44/2012, nel caso di istanze di verifica di assoggettabilità a VAS, anche semplificata, inerenti ai piani e programmi approvati in via definitiva dalle amministrazioni comunali, che, alla data di entrata in vigore della predetta legge regionale di semplificazione 4/2014, risultano avviate o presentate in Regione, l'esercizio della competenza relativamente all'espletamento dei procedimenti è attribuito alla medesima amministrazione comunale;
- l'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, con nota prot. n. 2162 del 28.02.2014, ha rappresentato la circostanza di cui sopra ai Comuni delegati;
- ai sensi dell'art. 17 comma 1 "la valutazione di incidenza è effettuata nell'ambito del procedimento di VAS del piano o programma" e comma 3 "il provvedimento di verifica e/o il parere motivato sono espressi dall'autorità competente anche con riferimento alle finalità di conservazione proprie della valutazione di incidenza oppure, nei casi in cui operano le deleghe previste all'articolo 4, danno atto degli esiti della valutazione di incidenza" della l.r. 44/2012;

si procede in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria di competenza regionale relativa al livello 1 - "fase di screening" del procedimento in epigrafe di cui l'Autorità competente dovrà tener conto nel proprio provvedimento.

Descrizione dell'intervento

Il presente provvedimento è riferito, sulla base di quanto riportato matrice di screening, all'ampliamento dell'opificio esistente consistente nelle seguenti opere:

1. realizzazione di una batteria di 14 silos su una piattaforma di 3.645,23 mq;
2. montaggio di altri n. 6 silos sulla piattaforma della batteria dei silos esistenti;
3. cambio di destinazione di un capannone, della superficie coperta di 2.557,50 mq, da "parcheggi" a "deposito" di prodotti cerealicoli;
4. cambio di destinazione di due vani tecnologici ad ufficio per una superficie di 64,85 mq;
5. nella chiusura del porticato retrostante gli uffici della superficie di 82,00 mq;
6. realizzazione di una guardiania della superficie di mq 60,00, da realizzare in prossimità del lato perimetrale del lotto prospiciente la S.P. n. 151. Detti corpi di fabbrica in ampliamento, saranno realizzati su area attualmente destinata a piazzale

Descrizione del sito di intervento

L'area di intervento è individuata catastalmente dalle particella n. 106 del foglio 98 del Comune di Altamura in zona classificata dal vigente PRG come "E1".

La superficie di intervento è ricompresa nel SIC - ZPS "Murgia Alta" caratterizzato, secondo la relativa scheda Bioitaly1, dalla presenza dei seguenti habitat individuati dalla Direttiva CEE/92/43:

1

<http://93.63.84.69/ecologia/Documenti/GestioneDocumentale/Documenti/Ecologia/Parchi/natura2000/ppggbba/frbari/fr007ba.htm>

HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE

Praterie su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) con stupenda fioritura di orchidee (*) 25%

Querceti di *Quercus trojana* 15%

Percorsi substeppici di graminee e piante annue (Thero-Brachypodietea) (*) 15%

Versanti calcarei della Grecia mediterranea 5%

SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II

Mammiferi: *Myotis myotis*, *Rhinophylus euryale*.

Uccelli: *Accipiter nisus*, *Burhinus oedicephalus*; *Tyto alba*; *Melanocorypha*; *Neophron percnopterus*; *Pernis apivorus*; *Tetrax tetrax*; *Emberiza cia*; *Athene noctua*; *Emberiza*; *Monticola solitarius*; *Bubo bubo*; *Sylvia conspicillata*; *Lanius senator*; *Petronia petronia*; *Anthus campestris*; *Buteo rufinus*; *Circaetus gallicus*; *Oenanthe hispanica*; *Coturnix coturnix*; *Calandrella*; *Caprimulgus*; *Circus cyaneus*; *Circus pygargus*; *Lullula arborea*; *Falco biarmicus*; *Falco naumanni*; *Falco peregrinus*; *Lanius collurio*; *Circus aeruginosus*; *Columba livia*.

Rettili e anfibi: *Elaphe quatuorlineata*, *Testudo hermanni*, *Bombina variegata*.

Invertebrati: *Melanargia arge*

L'area di intervento è inserita in un'area artigianale circondata da seminativi e colture arboree.

Inoltre, dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40 del 23 marzo 2015, si rileva la presenza di:

6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

- UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC - ZPS "Murgia Alta")

Ambito di paesaggio: Alta Murgia

Figura territoriale: L'Altopiano murgiano

Considerato che:

- sulla base di quanto riportato nella documentazione agli atti le predette tipologie di intervento non rientrano tra quelle ricomprese negli allegati alla L.r. 11/2001 e ss.mm. e ii.;
- la tipologia di intervento proposta non determina sottrazione né degrado di habitat e/o di habitat di specie di interesse comunitario a patto che si pongano in essere le prescrizioni di seguito riportate;
- la Città metropolitana di Bari e il Comune di Altamura, per quanto di competenza, concorrono alla verifica della corretta attuazione dell'intervento.

Esaminati gli atti dell'Ufficio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo il progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC-ZPS "Murgia Alta", cod. IT9120007, si ritiene che non sussistano incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato esprimendo parere favorevole a patto che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l'irrigazione degli spazi verdi o per altri usi non potabili, per esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi preferibilmente al di sotto dei parcheggi o delle aree verdi. Si richiama la necessità di rispettare quanto previsto dalla normativa regionale in materia (R.r. n. 26 del 9.12.2013 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia");
2. tutte le aree a verde siano realizzate utilizzando specie vegetali autoctone ai sensi del D.lgs. 386/2003, introducendo altresì idonea vegetazione arborea e arbustiva lungo il perimetro dei lotti;
3. si preveda la piantumazione di masse boschive lineari (barriere) lungo le sorgenti inquinanti lineari (specie strade), per assorbire le emissioni inquinanti in atmosfera ed il rumore;
4. si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla l.r. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile", in particolare privilegiando l'adozione:
 - di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti;
 - di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari - termici e fotovoltaici integrati);
 - di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), favorendo una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti e riducendo la produzione di rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla DGR 1471/2009 e ss.mm.ii.);
 - di misure di risparmio idrico (aeratori rompi getto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, etc.);
5. sia rispettato il Regolamento Regionale n. 13 del 22.08.2006 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico", attuativo della Legge Regionale n. 15 del 23.11.2005;
6. per le fasi di cantiere, da gestire in accordo con quanto previsto dalla l.r. 3/2002, si persegua il contenimento di emissioni pulverulente, che potrebbero generarsi dalle attività di scavo ed edificazione;
7. siano adottate idonee tecniche costruttive che prevedano l'impiego di materiali fonoassorbenti allo scopo di limitare entro i limiti massimo cautelativi di rumorosità previsti per aree particolarmente protette;
8. si preveda l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi, con particolare riferimento alle terre e rocce da scavo.

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- di non richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata, per la variante urbanistica relativa l'ampliamento del predetto opificio artigianale - proponente Cerealsud Srl e avente come Autorità procedente il SUAP del Comune di Altamura per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa;
- di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento
- di precisare che il presente provvedimento:
 - è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006;
 - non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, al soggetto procedente: Comune di Altamura - SUAP - Servizio Edilizia privata;
- di trasmettere il presente provvedimento alla Città metropolitana di Bari, al Servizio Assetto del Territorio (Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità), al Corpo Forestale dello Stato (Coordinamento provinciale di Bari);
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della l. 241/1990 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente ad interim dell'Ufficio
Ing. Antonello Antonicelli
